

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012
118/2012/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSUNTI DALL'INDICE DI PREZZO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE RETTIFICHE TARDIVE DI MISURA DEL GAS NATURALE, PER I
MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2012**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 135/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 135/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 182/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, recante "Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010 – 2013" (TUTG) (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 33/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 33/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/com 87/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 87/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, ARG/gas 178/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 178/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 117/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2012/R/GAS)

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione ARG/gas 182/09, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto, prevedendo, tra l'altro, di:
 - definire, in attesa di un riferimento di prezzo di mercato, un indice di prezzo della materia prima da utilizzare per la valorizzazione economica della partita fisica di conguaglio (di seguito: I_R), determinato, a partire dall'1 ottobre 2003, considerando la somma di una componente mensile relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI_m) e una componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: QTPSV);
 - pubblicare, su base trimestrale, i valori mensili assunti da I_R e dalle sue componenti, unitamente all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 184/09, l'Autorità ha approvato il Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG);
- con la deliberazione ARG/gas 192/09, l'Autorità ha definito i nuovi criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svaso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nell'ambito del servizio di bilanciamento, definendo le modalità di allocazione agli utenti del bilanciamento dei quantitativi di gas relativi alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo;
- con la deliberazione ARG/gas 33/11, l'Autorità ha modificato il comma 4.6bis, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 182/09, al fine di tenere conto, all'interno della componente QTPSV del corrispettivo CV_i, di cui all'articolo 3, della deliberazione 277/07;
- con la deliberazione ARG/com 87/11, l'Autorità ha attivato il corrispettivo CV^{OS}, di cui al TUTG, Parte II, comma 23.1, lettera c);
- con la deliberazione ARG/gas 178/11, l'Autorità ha approvato le proposte tariffarie per il servizio di trasporto del gas naturale per l'anno 2012, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 184/09;
- con la deliberazione 117/2012/R/GAS, l'Autorità ha aggiornato, per il trimestre aprile-giugno 2012, la componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t, di cui all'articolo 6, del TIVG, secondo quanto riportato nella Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare l'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 182/09, con i valori di IR e delle sue componenti, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2012, utilizzando, per quest'ultimo mese, il valore della componente CCI_t calcolato per il trimestre aprile-giugno 2012 e pubblicato nella Tabella 1, allegata alla deliberazione 117/2012/R/GAS

DELIBERA

1. di aggiornare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/gas 182/09, l'*Allegato B* alla medesima deliberazione con la *Tabella* allegata al presente provvedimento, pubblicando i valori dell'indice I_R e delle sue componenti relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2012;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni